19/09/July



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Appello del Procuratore Generale avverso la sentenza n. D 3119/08 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE III PENALE IN DATA 14/7/2008 E DEPOSITATA IN DATA 27/11/2008, con la quale:

- a) MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele, venivano assolti dai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 479 cp commessi in Genova, Caserma di Bolzaneto nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001; (per Mulas capi 76 e 77, per Amoroso capi da 79 ad 81, per Sabia Colucci capi 82 e 83 dell'imputazione);
- b) SCIANDRA Sonia veniva assolta dal reato di cui all'art. 479 c.p. commesso in Genova Bolzaneto il 22 luglio 2001 (capo 116 dell'imputazione).

Alla Cancelleria del Tribunale di Genova

MOTIVI

I) Quanto agli imputati MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele, tutti appartenenti all'ufficio matricola operante nella caserma di Bolzaneto, il Tribunale di Genova ha riconosciuto la sussistenza materiale dei reati contestati in linea generale e riguardo a tutti i capi d'imputazione di che trattasi; cioè – in fatto – ha riconosciuto che sulla base dell'ampia prova raccolta è dimostrato che effettivamente nei processi verbali inerenti le dichiarazioni rese dalle persone arrestate all'atto del loro ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del

D.P.R. 230/2000 è attestato il falso. In particolare ha accertato che vi sono attestate, contrariamente al vero:

- 1) la mancata richiesta da parte delle persone arrestate di avvisare familiari e parenti;
- 2) la mancata richiesta da parte delle stesse persone che venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

Previamente, il Tribunale riconosce che è stata accertata la presenza in ufficio degli imputati ed il loro effettivo servizio di verbalizzazione nel corso delle operazioni di immatricolazione degli arrestati alla scuola Diaz: in particolare essi hanno materialmente raccolto le loro dichiarazioni, e compilato e sottoscritto i moduli del loro "primo ingresso" in carcere. Sul punto il Tribunale richiama pure il dato - acquisito - della parziale precompilazione dei moduli; fatto che, giustamente, ritiene non configurare in sé reato "qualora vi sia corrispondenza fra quanto verbalizzato in anticipo e la dichiarazione raccolta in sequito". Ma è proprio questa non corrispondenza che, a parere di questo ufficio, il Tribunale non ha poi sufficientemente valorizzato, seppure correttamente ricordando che "molte parti offese hanno escluso di essere state interpellate in ordine alla volontà di avvisare il proprio Consolato o i familiari", mentre altre hanno negato "di avere dichiarato in modo espresso (come invece verbalizzato) che non venisse data comunicazione al Consolato", mentre altre ancora "hanno, invece, riferito di avere reso dichiarazioni in tal senso".

L'assoluzione del Tribunale riposa allora sul fatto che "le persone arrestate alla scuola Diaz sono <u>pressoché</u> tutte straniere che, nella gran maggioranza dei casi, non comprendevano e non parlavano la lingua italiana (in questo senso si veda quanto attestato nei moduli) ed è stato accertato che durante le operazioni connesse alla loro immatricolazione non era presente nell'ufficio personale capace di

parlare alcuna lingua straniera"; e che "questa circostanza <u>può</u> avere determinato un difetto di comprensione reciproca, da parte dell'arrestato straniero, della domanda formulata dal personale e, da parte del verbalizzante, del contenuto della risposta. Questa difficoltà di comprensione, secondo il Collegio, non consente di ritenere raggiunta con certezza la prova del contenuto delle dichiarazioni e della conseguente falsità delle dichiarazioni verbalizzate".

Circa i fatti materiali il Tribunale, come si è appena visto, sostiene quindi – testualmente - che la lingua straniera parlata dalle persone arrestate "può avere determinato un difetto di comprensione reciproca": trattasi all'evidenza di mera congettura, non certo di emergenza processuale avvalorata da alcunché, posto che mai gli odierni imputati (neppure loro stessi!) hanno asserito di avere capito male quanto detto in sede di verbalizzazione dagli arrestati. Del resto per "capire male" una risposta, una domanda bisogna pur farla, ed una risposta bisogna pur ottenerla: mentre, lo si è appena visto, numerosi testimoni, concordemente, hanno dichiarato che nessuna domanda di tal genere è stata ami rivolta loro; altri testimoni hanno affermato di non avere risposto alla domanda; altri hanno detto di avere richiesto esplicitamente, ed al contrario di quanto verbalizzato, di poter avvertire i parenti e le proprie autorità consolari.

Deve rilevarsi pure che i verbalizzanti sono ufficiali ed agenti di PG altamente specializzati quantomeno riguardo alla redazione di simili atti, essendo addetti proprio agli uffici matricola di varie carceri italiane.

La tesi è del resto inconfutabilmente smentita dal fatto stesso che non tutte le persone arrestate erano straniere, né tutte ignoravano l'italiano; e ciononostante in tutti i verbali appaiono le stesse false attestazioni circa la volontà di non avvisare i propri congiunti né l'Ambasciata od il Consolato del Paese di provenienza.

In diritto deve rilevarsi anzitutto che il reato di falso è di natura formale, e consiste meramente nell'attestazione di ciò che non è avvenuto, o è avvenuto in modo diverso; il dolo richiesto è quello generico (v. per tutte Cassazione penale sez. V 04 dicembre 2007 n. 10720) e consiste nella mera consapevolezza della falsa attestazione, la quale va desunta dalla concreta condotta tenuta dall'agente. Così, deve "ravvisarsi la sussistenza del dolo (e non della colpa) nel caso di attestazioni false rese da un pubblico ufficiale, allorquando questi adduca, a fondamento dell'insussistenza del dolo, l'operatività di una prassi non legittima (quale quella di portare all'attenzione dello stesso pubblico ufficiale solo il foglio da firmare, e non anche l'intera pratica di riferimento), giacché l'autorità che appone la firma su un atto pubblico e che attesta la verità del contenuto dello stesso deve necessariamente sapere se esistono o meno i presupposti per emanarlo, essendo suo preciso dovere di accertarsi dell'esistenza dei fatti che afferma. Pertanto, non si può, per discolparsi, sostenere di adottare "prassi illegali" che non consentono di operare gli accertamenti e le verifiche del caso, dovendosi per converso ritenere il dolo allorquando il soggetto consapevolmente autorizzi una prassi che tali accertamenti e verifiche impedisca di effettuare (v. per tutte sent. della Cassazione penale , sez. V, 04 dicembre 2007, n. 10720, in seno a giurisprudenza costante).

Parallelamente, sarebbe del tutto irrilevante l'eventuale insussistenza di un "animus nocendi" e la convinzione di non recare alcun danno, e perfino quella di recare vantaggio (v. sent. Cassazione penale sez. V del 18 maggio 2004 n. 27770).

In definitiva, ribadita la prova dei fatti, si chiede che la Corte d'Appello di Genova riaffermi ed applichi seguenti principi, costantemente ribaditi dalla S.C. (v. per tutte sent. sez. V 4 dicembre 2007 n. 10720): a) "ad integrare l'elemento psicologico del reato di falso in atto pubblico è sufficiente la coscienza e volontà della "immutatio veri", consistente nell'attestazione di fatti o

situazioni non conformi al vero; b) non rileva lo scopo che l'agente si sia proposto; c) con il dolo generico non è incompatibile nel falso in atto pubblico neppure un atteggiamento di leggerezza: "il fatto che il soggetto abbia agito non per disonestà, ma per compiere un'operazione di polizia ... non comporta, sul piano logico-giuridico, l'esclusione del dolo. Infatti il fine, che nemmeno nell'attività di polizia giustifica i mezzi, è estraneo alla configurazione dell'elemento psicologico del reato, né è possibile dilatare il concetto di elemento soggettivo del reato fino a comprendervi la necessità della coscienza di violare la legge penale, poiché vi si oppone il dettato dell'art. 5 c.p." (Cassazione penale sez. II, sent. 29 marzo 1988).

A parere di questo ufficio, perciò, non sussiste quella che il Tribunale ha ritenuto una "situazione di incertezza" né quanto alla prova della materialità del fatto, né quanto all'elemento psicologico del reato. Ed infatti quanto il Giudice di prime cure era chiamato a fare era valutare e comparare tutto il materiale probatorio utile ed utilizzabile, non comparare detto materiale con una tesi difensiva - o meglio adombrata dal giudice stesso - priva di qualsiasi supporto probatorio: per poi giungere all'assoluzione perché le prove non concordano con tale tesi, o perché quest'ultima tesi è in sé logica o "non può in assoluto escludersi".

II) Analoghe considerazioni devono farsi riguardo al fatto contestato all'imputata SCIANDRA. Anche qui il Tribunale riconosce la sussistenza della materialità del fatto, e cioè che essa, quale medico firmatario del diario clinico, non vi ha annotato - contrariamente alle disposizioni della circolare n. 35 16/5966 datata 16/3/00 Ministero della Giustizia Dipartimento di Polizia Penitenziaria – l'esistenza dell'infiammazione inguinale a lei riferita da Tangari Manuela, e riscontrata nel corso della prestazione sanitaria. Il tutto come testimoniato dalla stessa teste Tangari all'udienza del 15.5.2006 e come confermato dalla visita medica cui essa venne in

seguito sottoposta nel carcere di Vercelli e dalle relative attestazioni (in atti).

Essa aveva lamentato nel corso della visita medica un intensissimo bruciore in zona inguinale, chiedendo al medico-donna che la visitava di avere qualche medicina per ovviare all'inconveniente; ricevendone non solo nessuna terapia, ma scherno. Come si diceva, solo giunta al carcere di Vercelli, riscontrata l'evidente infiammazione, altro medico le prescrisse e le applicò una crema specifica.

Ciononostante il Tribunale di Genova ha assolto l'imputata perché "data la natura del disturbo (infiammazione inguinale) non vi è prova che il medico-donna di Bolzaneto, identificato nella dr.ssa Sciandra, firmataria del diario clinico, abbia avuto percezione di una situazione patologica rilevante". Secondo i primi giudici "in ipotesi l'arrossamento, collocato nella piega inguinale, poteva non essere ancora visibile all'atto della visita medica avvenuta a Bolzaneto, e quand'anche lamentato soggettivamente, il bruciore non dare luogo ad una alterazione della cute significativa tale da essere annotata nel diario clinico".

Tali affermazioni non possono essere condivise, per essere contrastanti con la prova raccolta, ed erronee in diritto.

Anzitutto, e riguardo alla sussistenza ed alla constatazione dell'infiammazione da parte della Sciandra, la tesi - anche stavolta - è adombrata del Tribunale di Genova come meramente possibile: "in ipotesi l'arrossamento ... poteva non essere visibile" (pag. 59 delle motivazioni). A parere di questo ufficio sul punto si annidano pertanto gli stessi errores in iudicando che si sono più sopra lamentati, quali la perplessità della motivazione, la mancata valorizzazione dei fatti e solo di essi, lo spazio dato a mere congetture alternative: con la conseguente violazione dell'art. 192 c.p.p..

Del resto, soprattutto della chiara testimonianza della Tangari, ma anche dai riscontri documentali e dall'esperita consulenza tecnica dibattimentale del dott. Caruso è emerso invece incontestabilmente: a) che dopo l'insistente e ripetuta segnalazione della Tangari, che lamentava dolore, l'imputata ha osservato molto bene e da vicino l'infiammazione; b) che la dott. Sciandra non solo non intervenne, ma ne rise, assieme all'altra collega in camice; c) che del disturbo lamentato la dott. Sciandra ben sapeva anche la causa, risultata poi pacificamente acclarata: e cioè il fatto che alla ragazza, come agli altri arrestati, per molto tempo era stato impedito perfino di andare in bagno. E, non resistendo più, essa si era quindi orinata addosso. Per quanto non rilevi direttamente (neppure ai fini della compiutezza del reato), tanto spiega perfettamente anche il motivo che ha determinato l'imputata a non fare l'annotazione nel diario clinico: e cioè non certificare ex post non solo, e indirettamente, gli abusi di quel tipo che erano avvenuti da parte della PG; ma anche e soprattutto la propria stessa omissione di intervento, se non addirittura la derisione dello stato patologico della paziente (tale era in quel momento la Tangari).

A tacer d'altro, la piena credibilità della teste non emerge solo dai successivi riscontri oggettivi e dall'esperita CTU, né solo dalla linearità, completezza e coerenza del suo racconto; ma anche - e proprio - dal fatto che essa non ha mai neppure indicato la Sciandra quale autrice del reato, non conoscendone affatto il nome; non ha mai mostrato alcun livore né intento ritorsivo o persecutorio nei confronti di chicchessia. L'individuazione dell'imputata quale autrice del fatto è emersa invece dal fatto che era lei presente in loco per il servizio di cura; lei in effetti stava eseguendo le visite alle donne arrestate; vestiva il camice; soprattutto, lei ha firmato il falso diario clinico.

In diritto deve poi rilevarsi che "la cartella clinica adempie la funzione di descrivere il decorso della malattia, di attestare la terapia praticata e tutti gli altri fatti clinici rilevanti e, tra questi, rientrano le informazioni che il paziente fornisce al sanitario ai fini della

ricostruzione della anamnesi" (v. per tutte, in seno a costante giurisprudenza, sent. Cassazione penale, sez. V, 08 febbraio 1990). Per questo, anche ammesso che la dott. Sciandra "potrebbe non avere visto" la pur evidente infiammazione, avrebbe comunque dovuto annotare sul diario clinico che tale disturbo era stato lamentato dalla paziente.

Né in senso contrario potrebbe - anche qui - rilevare "l'intento che muoveva l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico" (v. per tutte Cassazione penale sez. V 26 novembre 1997, sent. n. 1098).

P.Q.M.

si chiede che la corte d'appello di Genova, dichiarata la penale responsabilità dei prevenuti per i reati di cui in epigrafe, li condanni alle pene di giustizia.

Genova, 14.1.2009

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

GENOVA, LI ... 17 GFM. 2009

IL CANCELLERE (C1)

IL PROCURATORE GENERALE Exio CASTALDI - Sost.)

r. 79